



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0299/2011

5.9.2011

RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Capo Verde
(09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))

Commissione per la pesca

Relatore: Pat the Cope Gallagher

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	15
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	19

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Capo Verde (09793/2011 – C7-0228/2011 – 2011/0097(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09793/2011),
 - visto il progetto di nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Capo Verde (09791/2011),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0228/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0299/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo dell'accordo;
 2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del nuovo protocollo e le valutazioni annuali corrispondenti; invita la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'ultimo anno di applicazione del nuovo protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione di valutazione completa sull'attuazione, senza imporre inutili restrizioni all'accesso a detto documento;
 3. invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a tenere immediatamente e pienamente informato il Parlamento, in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Capo Verde.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla conclusione dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Comunità europea e la Repubblica di Capo Verde¹. Questo APP, che è applicabile per periodi di 5 anni, rinnovabile tacitamente a meno che una delle parti vi ponga fine, ha comportato l'abrogazione e la sostituzione del primo accordo tra la CE e Capo Verde, concluso nel 1990. L'APP è stato accompagnato da un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria originariamente per un periodo di 5 anni (dall'1.9.2006 al 31/08/2011). Tuttavia, l'accordo e il protocollo sono entrati in vigore soltanto il 30 marzo 2007.

Il protocollo attuale scade il 31 agosto 2011, dopo una durata di 4 anni e 5 mesi. Nel frattempo un nuovo protocollo è stato negoziato e sottoscritto il 22 dicembre 2010, per un periodo di 3 anni a decorrere dal 1 settembre 2011. La sua conclusione da parte del Consiglio è soggetta all'approvazione preventiva del Parlamento europeo a titolo degli articoli 43, paragrafo 2 e 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

Questa procedura viene avviata in parallelo con le procedure relative alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del Protocollo stesso (COM (2011) 229), nonché al regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea (COM (2011)227).

Al fine di consentire alle navi dell'UE di svolgere le attività di pesca in attesa del completamento delle procedure per la sua conclusione, l'articolo 15 del nuovo protocollo prevede che sia applicato in via provvisoria dal 1 settembre 2011.

Il nuovo protocollo è stato firmato il 27 luglio 2011 e la richiesta di approvazione è stata trasmessa dal Consiglio al Parlamento il 29 agosto 2011.

Analisi del nuovo protocollo

Gli elementi principali del nuovo protocollo sono descritti di seguito.

- compensazione finanziaria annuale: euro 435.000 (per un totale di € 1.305.000 per l'intero periodo), sulla base di: a) un pagamento annuale per l'accesso alla zona economica esclusiva (ZEE) di Capo Verde di € 325.000; b) un pagamento specifico di € 110.000 all'anno per il sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica di Capo Verde.

- possibilità di pesca: 28 pescherecci con reti da tonno, 35 pescherecci con palangari di superficie e 11 pescherecci con lenze e canne saranno autorizzati a pescare, con un quantitativo di riferimento annuo di 5 000 tonnellate. Tuttavia, sulla base delle valutazioni annuali sullo stato degli stock, queste possibilità di pesca potrebbero essere riviste al rialzo o al ribasso, il che porterebbe ad una revisione corrispondente del contributo finanziario. La

¹ Regolamento (CE) del Consiglio, n. 2027/2006 del 19 dicembre 2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in questione è oggetto di una proposta di specifico regolamento del Consiglio (vedi tabella sotto).

- anticipi e canoni applicati agli armatori: € 35 per tonnellata (t) di tonno catturato nella zona di pesca di Capo Verde da tonniere con reti e pescherecci con palangari di superficie e € 25 per tonnellata per pescherecci con lenze e canne. Gli anticipi annui sono fissati a € 4.375 per tonniere a circuizione, € 3.150 per peschereccio con palangari e € 450 per peschereccio con lenze e canne corrispondenti rispettivamente alle catture di riferimento di 125 t, 90 t e 18 t all'anno.

La seguente tabella consente di confrontare alcuni elementi dei due protocolli, così come l'evoluzione delle possibilità di pesca degli Stati membri.

Durata del protocollo	4 anni e 5 mesi (30.03.2007-31.08.2011)			3 anni (01.11.2011- 31.08.2014)		
Siglato il	16 dicembre 2005			22 dicembre 2010		
Natura dell'accordo	Accordo sulla pesca del tonno			Accordo sulla pesca del tonno		
Contributo finanziario	€ 385.000, di cui € 60.000 stanziati dalla UE per il sostegno della politica settoriale della pesca di Capo Verde, Capo Verde si è impegnata ad aumentare tale somma al 100% del contributo globale			435 000€, di cui 110.000 € stanziati per il sostegno della politica settoriale della pesca di Capo Verde		
Tassa per gli armatori	35 € per tonnellata di catture (reti a circuizione e pescherecci con palangari) 25 € per tonnellata di catture (lenze e canne).			35 € per tonnellata di catture (reti a circuizione e pescherecci con palangari) 25 € per tonnellata di catture (lenze e canne).		
Anticipi	- tonniere con sciabica: 3 950 € all'anno (Catture di riferimento: 110 t) - con palangari di superficie -: 2 900 € all'anno (Catture di riferimento: 80 t) - con lenze a canne: 500 € all'anno (Catture di riferimento: 16 t)			- tonniere con sciabica: 4375 € all'anno (Catture riferimento: 125 t) - Pescherecci con palangari di superficie: 3150 € all'anno (Catture di riferimento: 90 t) - Lenze e canne: 450 € all'anno (Catture di riferimento: 18 t)		
Quantitativo di riferimento	5 000 t/anno			5 000 t/anno		
Possibilità di pesca						
Stato membro	Tonniere con reti a circuizione (2007/2011)	tonniere con reti a circuizione (2011/2014)	pescherecci con palangari di superficie (2007/2011)	pescherecci con palangari di superficie (2011/2014)	tonniere con lenze e canne 2007/2011	tonniere con lenze e canne 2011/2014
SPAGNA	12	16	41	26	7	7
FRANCIA	13	12	0	0	4	4
PORTOGALLO	0	0	7	9	-	-
TOTALE/navi	25	28	48	35	11	11

Secondo la relazione di valutazione di esperti esterni¹, il contributo del contratto a una base stabile per le attività della flotta europea ha dimostrato di essere importante per il segmento del tonno. Il nuovo accordo ha tenuto conto di queste raccomandazioni confermando il rilascio delle autorizzazioni di pesca solo per la categoria del tonno. Inoltre, nel confronto con il precedente protocollo, le possibilità di pesca per il segmento palangaro sono state ridotte da

¹ Valutazione ex post del Protocollo 2006-11 e valutazione ex ante del Protocollo futuro.

48 a 35, tenendo conto dei tassi storici di utilizzazione per questa categoria negli ultimi anni. Inoltre, c'è stato un leggero aumento del numero di licenze disponibili per pescherecci con reti come categoria (da 25 a 28) al fine di mitigare la recente migrazione di alcuni operatori dall'Oceano Indiano all'Oceano Atlantico a causa del fenomeno della pirateria.

Il quantitativo di riferimento è rimasto invariato a 5.000 tonnellate/anno. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze nel settore della pesca di Capo Verde, il budget stanziato dall'UE a sostegno settoriale è aumentato rispetto alla somma prevista nel precedente protocollo. La contropartita finanziaria annuale è aumentata di 50.000 euro (+ 13%) rispetto al protocollo precedente.

Il nuovo protocollo contiene clausole più dettagliate in merito alla sospensione e alla revisione della compensazione finanziaria e alla sospensione della esecuzione del protocollo in determinate circostanze, in particolare in caso di violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici, come previsto Art. 9 dell'accordo di Cotonou (vedi artt. 7 e 8 del protocollo).

Secondo il capitolo IX dell'allegato al nuovo protocollo, le navi UE devono assumere un certo numero di marinai di Capo Verde (a titolo del precedente protocollo, questo obbligo si applicava in generale ai "cittadini dei paesi ACP").

L'articolo 10 del nuovo protocollo prevede che Capo Verde installi al più presto un sistema di controllo via satellite (SCP) per i pescherecci operanti nelle sue acque e che, una volta questo sistema sia stato istituito, si applichino le disposizioni definite nell'allegato del protocollo (Capitolo VII).

Osservazioni e conclusioni del relatore

Capo Verde è uno Stato insulare formato da un arcipelago situato nell'Oceano Atlantico orientale, 375 miglia a ovest del Senegal e della Mauritania, con circa 465.000 abitanti. Dispone di limitate risorse naturali e di acqua dolce e si colloca al 121esimo posto su 182 paesi nella classifica del Human Development Index delle Nazioni Unite. L'economia di Capo Verde è orientata ai servizi, con il commercio, trasporti, turismo e servizi pubblici, che rappresentavano oltre il 74% del PIL nel 2006. La pesca è stimata a circa il 2% del PIL.

Capo Verde è considerato uno dei paesi dai migliori risultati in Africa in termini di sviluppo politico, economico e sociale. È diventato membro della World Trade Organization nel 2008 ed è membro della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale dal 1977.

Capo Verde e l'UE hanno stabilito dal 2007 un partenariato speciale, tenendo conto dello status di Capo Verde come regione periferica e nazione che ha molto in comune con le regioni ultraperiferiche dell'Unione quali le Azzorre, Madeira e le isole Canarie. La prossimità geografica e la comunanza di sfide da affrontare contribuiscono sempre più a stretti legami politici.

La piattaforma continentale attorno alle isole di Capo Verde e agli isolotti sono generalmente strette, limitando così la produttività della pesca. La ZEE di Capo Verde si estende su una vasta area di circa 785.000 km², caratterizzata da una produttività relativamente bassa. Rispetto agli standard globali, le risorse ittiche di Capo Verde non sono notevoli, ma

includono specie commercialmente importanti tra le specie migratorie come il tonno, insieme con i piccoli pesci pelagici, e alcuni pesci demersali e aragoste. L'occupazione complessiva nel settore della pesca e nell'indotto e nelle relative attività della pubblica amministrazione hanno rappresentato circa 10.400 posti di lavoro nel 2008, circa il 5% della forza lavoro totale. Capo Verde gode di libero accesso tariffario al mercato UE per i prodotti della pesca completamente originari ed è membro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico e della Commissione per la pesca subregionale.

Negli ultimi anni, tra 43 e 57 navi straniere sono state autorizzate a pescare nella ZEE di Capo Verde. Le flotte della UE, del Giappone e del Senegal operano in una gamma di modalità di accesso diverse. Fino a 18 navi giapponesi con palangari di superficie pescano tonno nell'ambito di un accordo privato con un'associazione giapponese, e fino a 7 navi senegalesi con lenze e canne pescano i tonni nel quadro di un accordo Capo Verde-Senegal nel settore della pesca. Le navi cinesi che operano nella regione usufruiscono anche dei servizi di riparazione e di trasbordo di Capo Verde (pur non essendo autorizzate ad operare nella zona economica esclusiva di questo paese). L'accordo più importante è con l'UE.

Secondo il rapporto di valutazione, nessuna delle catture di specie di tonno da parte delle navi dell'UE nel Capo Verde, rappresenta più dello 0,2% delle catture degli stock ittici interessati, e l'impatto delle possibilità di pesca del tonno in materia di sostenibilità è quindi minimo. Tuttavia le catture dell'UE di pesce spada, verdesca e squalo mako, rappresentano una percentuale piccola ma importante del totale delle catture di questi stock (stimato rispettivamente al 4,7%, 4,5% e 3,7%). Quanto al pesce spada, i dati disponibili indicano che lo stock settentrionale è pescato in modo sostenibile. Per quanto riguarda la verdesca e lo squalo mako, non vi è alcuna indicazione che la pesca abbia provocato l'impovertimento degli stock, anche se vi è una notevole incertezza nella valutazione degli stock stessi.

La relazione di valutazione mette in evidenza la sottoprestazione di alcuni aspetti dell'accordo, in particolare progressi trascurabili nel livello di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Inoltre, ci sono state alcune lunghe interruzioni del dialogo politico tra le parti durante il corso del protocollo (il comitato misto si è incontrato solo due volte e la prima riunione si è svolta nel giugno 2009, più di 2 anni dopo l'entrata in vigore del protocollo). Il relatore auspica che questi aspetti saranno corretti in futuro.

Tuttavia, la relazione sottolinea che l'accordo ha avuto un impatto particolare (insieme con il sostegno dei donatori) sulla costruzione di capacità istituzionali a Capo Verde, fornendo attrezzature per la piccola pesca e migliorando il rispetto delle condizioni sanitarie dell'UE per il commercio dei prodotti della pesca.

Capo Verde ha beneficiato del contributo finanziario di 385.000 euro annui, e dei diritti di licenza (compresi i pagamenti per le catture supplementari), pari a una media di 160.700 euro all'anno (che rappresentano un reddito complessivo di una media di 545.700 euro annui). Tra il 2007 e il 2009 ciò ha rappresentato una media del 24% degli investimenti in bilancio (anche da donatori) nella pesca. Circa 113 posti di lavoro per i cittadini di Capo Verde sono legati alle navi che sfruttano licenze a titolo dell'accordo. Essi generano un vantaggio economico supplementare per Capo Verde stimato a € 0,94 milioni annui. Con l'inclusione di questi salari, l'accordo ha contribuito a circa lo 0,1% del PIL.

Il nuovo protocollo contribuirà al rafforzamento della capacità di Capo Verde nella lotta contro la pesca INN, in particolare migliorando le infrastrutture per il monitoraggio e il

controllo delle attività di pesca nella zona economica esclusiva. Avrà anche un impatto importante sulla stabilità finanziaria e politica del paese.

Per l'UE, la conclusione del nuovo protocollo contribuirà a mantenere la continuità nelle zone di pesca oggetto di accordi nella regione occidentale dell'Africa e contribuirà alla vitalità delle industrie europee, offrendo alle navi dell'UE e alle industrie che da loro dipendono un ambiente giuridico stabile e prevedibilità a medio termine.

Inoltre, l'accordo conferisce una dimensione supplementare di partenariato speciale tra l'UE e un'importante Regione nazionale periferica, che potrebbe essere di complemento a una futura dimensione Atlantica della politica marittima integrata dell'UE. Ci sono anche sinergie specifiche con una serie di programmi di sviluppo del Fondo europeo di sviluppo regionale. L'accordo può quindi essere considerato coerente con le politiche UE di pesca, marittima e di sviluppo.

Il relatore ritiene che il nuovo protocollo sia nell'interesse di entrambe le parti e raccomanda vivamente al Parlamento europeo di approvarne la conclusione.

Il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi dei procedimenti relativi al protocollo o al suo rinnovo, come richiesto nei paragrafi 2 e 3 del progetto di risoluzione legislativa.

30.8.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (COM(2011)0228 – C7-0000/2011 – 2011/0097(NLE))

Relatore per parere: Charles Goerens

PA_Leg_Consent

BREVE MOTIVAZIONE

Il protocollo allegato all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde scadrà il 31 agosto 2011. Il nuovo protocollo sarà valido per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° settembre 2011.

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo può dare la sua approvazione o negarla. La possibilità di negare l'approvazione deve essere considerata come uno strumento di ultima istanza subordinato alla prova che il campo di applicazione dell'accordo non è debitamente rispettato, a meno che il Parlamento non neghi l'approvazione alla conclusione di un protocollo per altri motivi.

Secondo il progetto di accordo le parti si impegnano, in un quadro di partenariato, a facilitare lo sviluppo di una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse ittiche nella zona di pesca della Repubblica del Capo Verde, nell'interesse di entrambe le parti.

Il testo del nuovo protocollo risponde alla preoccupazione di entrambe le parti di rafforzare il partenariato e la cooperazione nel settore della pesca utilizzando tutti gli strumenti finanziari a disposizione.

Il contributo finanziario ammonta a 1 305 000 EUR per i tre anni della durata del protocollo in questione. Tale importo corrisponde a:

- 325 000 EUR annui, pari a un quantitativo di riferimento annuo di 5 000 tonnellate all'anno per 74 imbarcazioni; e
- 110 000 EUR annui, corrispondenti alla dotazione aggiuntiva erogata dall'UE per sostenere la politica settoriale della pesca della Repubblica del Capo Verde. Si registra dunque un aumento di 50 000 EUR (+ 13%) rispetto al protocollo precedente (2006-2011).

La Repubblica del Capo Verde riceverà quindi 100 EUR/t per le catture di tonno (di cui 65 EUR/t a carico del bilancio dell'UE e 35 EUR/t a carico degli operatori), con un pagamento minimo garantito di 5 000 tonnellate all'anno, cui si aggiungono altri finanziamenti destinati allo sviluppo del settore nazionale della pesca.

A ciò vanno aggiunti i canoni versati dagli armatori: licenze per un ammontare di 4 375 EUR per tonniera con reti a circuizione, 3 150 EUR per peschereccio con palangari e 450 EUR per peschereccio con lenze e canne.

Qualora il volume complessivo delle catture effettuate da pescherecci dell'Unione europea nelle acque della Repubblica del Capo Verde superi le 5 000 tonnellate all'anno, il contributo finanziario sarà aumentato di 65 EUR/t, erogati dall'UE, e 35 EUR/t a carico degli armatori.

Nel caso in cui i quantitativi pescati dalle navi comunitarie arrivino a più del doppio dell'ammontare annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo in eccesso sarà versato l'anno successivo.

La commissione per lo sviluppo lamenta che l'importo annuale per l'accesso alla zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica del Capo Verde (325 000 EUR) equivalga a quello versato durante l'attuazione del protocollo precedente, evidenziando tuttavia l'aumento dell'importo annuo specifico finalizzato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca di Capo Verde.

La commissione per lo sviluppo si compiace per il fatto che, nel protocollo in questione, sono presenti nuove disposizioni che prevedono la possibilità di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria o addirittura l'attuazione del protocollo stesso in caso di violazione dei diritti umani o dei principi democratici.

Infine la commissione per lo sviluppo critica la scarsa trasparenza della Commissione per quanto concerne la classificazione delle valutazioni d'impatto ex-post condotte sui protocolli da contraenti esterni. La commissione per lo sviluppo ritiene che l'accesso a questo tipo di documenti sia un requisito essenziale per esercitare in modo efficace i suoi legittimi doveri di controllo democratico e pertanto si impegna a proseguire la collaborazione con la commissione per la pesca con l'obiettivo di porre fine a tale pratica.

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre che il Parlamento europeo dia la sua approvazione alla conclusione del protocollo.

La commissione per lo sviluppo ritiene che, in sede di attuazione dell'accordo, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto dei seguenti aspetti:

- (a) occorre migliorare la trasparenza delle procedure di contabilizzazione delle catture totali e le misure di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), in particolare con il miglioramento delle infrastrutture di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca esercitate nella zona economica esclusiva della Repubblica del Capo Verde, al fine di garantire la messa in atto di una pesca responsabile e sostenibile;
- (b) occorre che la commissione mista prevista dal protocollo assicuri l'integrità dell'intero meccanismo dell'accordo al di là di ogni possibile dubbio per quanto concerne i problemi di corruzione;
- (c) occorre inoltre che la commissione mista si adoperi per adottare misure intese a favorire un maggior numero di sbarchi e visite nei porti di Capo Verde e a promuovere l'occupazione locale e altre attività economiche e partenariati nel settore della pesca;
- (d) occorre rafforzare la responsabilità del governo locale, che dovrà altresì garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei pescatori locali, lo sviluppo di attività di pesca e di industrie di trasformazione locali, sostenibili e artigianali e il rispetto delle norme ambientali;
- (e) occorre rispettare le norme e le condizioni minime concordate a livello regionale, come quelle relative all'imbarco di osservatori e agli obblighi di informazione;
- (f) occorre elaborare relazioni annuali sull'attuazione dell'accordo (in particolare per quanto concerne il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del protocollo) da trasmettere al Parlamento e al Consiglio, con l'obiettivo di promuovere la trasparenza e di accertarsi che la dotazione aggiuntiva destinata a sostenere la politica settoriale della pesca sia effettivamente utilizzata a tal fine

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	29.8.2011
Esito della votazione finale	+: 22 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pino Arlacchi, Emma McClarkin, Patrizia Toia
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, Reimer Böge, Derek Vaughan

25.7.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Capo Verde (COM(2011)0228 – C7-0000/2011 – 2011/0097(NLE))

Relatore: François Alfonsi

PA_Leg_Consent

BREVE MOTIVAZIONE

Il nuovo protocollo proposto copre un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione della decisione del Consiglio recante la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo stesso, a seguito della scadenza di quello in vigore, il 31 agosto 2011. Il protocollo in parola potrebbe essere attuato a titolo provvisorio in attesa della procedura di approvazione del Parlamento europeo. Il nuovo protocollo sarà valido per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° settembre.

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo può dare la sua approvazione o negarla.

Per quanto concerne il contenuto, le caratteristiche dell'accordo sono:

TIPO DI SPESA	2011	2012	2013	TOTALE
EQUIVALENTE TONNELLAGGIO 5 000 T/ANNO A 65 €/T	325 000€	325 000€	325 000€	975 000€
ATTUAZIONE DELLA POLITICA SETTORIALE DELLA PESCA A	110 000€	110 000€	110 000€	330 000€

CAPO VERDE				
TOTALE PARZIALE (ESCLUSE LE SPESE AMMINISTRATIVE)	435 000€	435 000€	435 000€	1 305 000€
SPESE AMMINISTRATIVE				264 600€
TOTALE	435 000€	435 000€	435 000€	1 569 600€

In seguito a una valutazione congiunta sullo stato degli stock potranno essere accordate possibilità di ridefinire le quote di pesca, nel rispetto di determinate condizioni.

La contropartita finanziaria versata dall'Unione europea consisterà in:

- un importo annuo di 325 000 EUR per diritti di pesca relativi a 5 000 tonnellate l'anno (65 EUR la tonnellata);
- un importo annuo di 110 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca a Capo Verde,

pari a 435 000 EUR l'anno, spese amministrative escluse.

L'importo totale per i tre anni dell'accordo è pari a 1 569 600 EUR, incluse le spese amministrative.

Secondo la classifica elaborata nel 2010 da Transparency International sulla corruzione degli Stati, la Repubblica del Capo Verde si trova al 45° posto su 178 paesi. Occorre che la Commissione verifichi in che misura gli stanziamenti sono stati o saranno utilizzati come convenuto con la Repubblica del Capo Verde.

Per questo motivo la commissione per i bilanci è del parere che i seguenti aspetti devono essere presi in considerazione in sede di attuazione dell'accordo:

- valutare ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito del protocollo allegato all'accordo abbiano rispettato le disposizioni relative alla dichiarazione delle catture. Allorché tali disposizioni non fossero rispettate, la Commissione dovrebbe rifiutare le domande di autorizzazione di pesca presentate da tali paesi per l'anno successivo;
- presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché sul rispetto da parte degli Stati membri dell'obbligo di dichiarare le catture;
- sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, prima della scadenza del protocollo o prima dell'inizio dei negoziati per il suo eventuale rinnovo, una valutazione ex post del protocollo, compresa un'analisi costi/benefici.

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre che il Parlamento approvi la conclusione dell'accordo.

La commissione per i bilanci ritiene che, in sede di attuazione dello stesso, la Commissione e la Repubblica del Capo Verde debbano tenere debitamente conto dei seguenti punti:

- (a) valutare ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito del protocollo allegato all'accordo abbiano rispettato le disposizioni relative alla dichiarazione delle catture. Allorché tali disposizioni non fossero rispettate, la Commissione dovrebbe rifiutare le domande di autorizzazione di pesca per l'anno successivo presentate da tali paesi;
- (b) presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché sul rispetto da parte degli Stati membri dell'obbligo di dichiarare le catture;
- (c) sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio prima della scadenza del protocollo o prima dell'inizio dei negoziati per il suo eventuale rinnovo, una valutazione ex post del protocollo, compresa un'analisi costi/benefici.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	13.7.2011
Esito della votazione finale	+ : 28 - : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Damien Abad, Alexander Alvaro, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, László Surján, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Theodor Dumitru Stolojan

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	31.8.2011
Esito della votazione finale	+ : 17 - : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies, Estelle Grelier, Sławomir Witold Nitras, Raül Romeva i Rueda, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Jarosław Kalinowski